



**Presidenza del Consiglio dei ministri**  
*Dipartimento per le riforme istituzionali*

**LA RIFORMA COSTITUZIONALE DI  
RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI**  
**Scheda di approfondimento**

**26 Agosto 2020**

## INDICE

<i>Premessa</i> .....	3
<b>PARTE PRIMA</b> .....	5
<b>LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI</b> .....	5
1. Cenni sull'origine del dibattito sul numero dei parlamentari .....	5
2. La scelta dell'Assemblea Costituente .....	6
3. I precedenti tentativi di riforma .....	6
4. La riforma in corso di approvazione e il nuovo metodo .....	8
5. Obiettivi e contenuto della riforma costituzionale.....	9
6. L'applicazione della riforma costituzionale .....	11
7. Il numero dei parlamentari e l'efficienza del Parlamento .....	12
8. Il numero dei parlamentari e la rappresentatività delle Camere.....	13
8.1. I delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.....	14
8.2. Il numero dei collegi elettorali .....	15
8.3. La rappresentanza degli italiani all'estero .....	16
8.4. La rappresentanza delle forze politiche minori e dei territori poco popolosi .....	17
9. Il Confronto internazionale .....	17
9.1. Il numero di parlamentari elettivi .....	17
9.2. Il numero di parlamentari complessivo.....	18
9.3. Il numero complessivo di parlamentari ogni 100.000 abitanti .....	20
9.4. Il numero di componenti delle sole Camere Basse ogni 100.000 abitanti.....	21
9.5. Il numero di parlamentari direttamente elettivi ogni 100.000 abitanti .....	21
<del><b>PARTE SECONDA</b></del> .....	<del>23</del>
<del><b>IL REFERENDUM COSTITUZIONALE</b></del> .....	<del>23</del>
1. La richiesta di <i>referendum</i> e la sua prima indizione .....	23
2. Il quesito referendario.....	24
3. Il rinvio del <i>referendum</i> per emergenza sanitaria .....	25
3.1. La revoca del decreto di indizione del <i>referendum</i> .....	27
3.2. La proroga del termine per l'indizione del <i>referendum</i> .....	28
3.3. L'abbinamento con le altre consultazioni elettorali .....	31
4. L'indizione del <i>referendum</i> .....	33
5. La decorrenza della riduzione del numero dei parlamentari in relazione con la legge elettorale e la nuova determinazione dei collegi elettorali .....	38

Il testo di legge costituzionale recante “*Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*”, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, ai fini della decorrenza del termine di tre mesi per la richiesta di *referendum* popolare (per l’illustrazione dell’*iter* di approvazione e delle questioni sollevate nel corso dei lavori parlamentari si rinvia al [Dossier del Dipartimento per le riforme istituzionali del 29 luglio 2019](#), pubblicato sul sito web istituzionale).

In particolare, il testo di legge costituzionale è stato approvato dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, nella seduta dell’8 ottobre 2019 e dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell’11 luglio 2019, e già approvato, in prima deliberazione, rispettivamente, dalla Camera (A.C. 1585) il 9 maggio 2019 e dal Senato della Repubblica il 7 febbraio 2019 in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionale 214, 515 e 805 (rispettivamente d’iniziativa dei senatori Quagliariello; Calderoli, Perilli; Patuanelli, Romeo).

Settantuno senatori hanno richiesto di sottoporre la legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari a *referendum* popolare. L’Ufficio Centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione, con ordinanza del 23 gennaio 2020, ha dichiarato conforme al disposto dell’art. 138 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 la richiesta di referendum presentata il 10 gennaio 2020 e ha dichiarato altresì la legittimità del quesito referendario.

Ai sensi dell’articolo 15 della predetta legge, quindi, è stato emanato il d.P.R. 28 gennaio 2020 (G.U. 29 gennaio 2020, n. 23) di indizione del *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari per domenica 29 marzo 2020.

Tuttavia, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha avuto ripercussioni sui tempi e le modalità di svolgimento non soltanto del *referendum* costituzionale in questione ma anche delle scadenze elettorali dell’anno 2020, successive alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 31 gennaio 2020, in linea con la dichiarazione del 30 gennaio 2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità della rilevanza internazionale di tale emergenza.

Come si illustrerà nella presente scheda di approfondimento, tra i diversi provvedimenti d’urgenza che si sono succeduti nell’arco di circa sei mesi (31 gennaio-31 luglio 2020), alcuni sono intervenuti anche in materia elettorale: il decreto-legge n. 18 del 2020, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 e il decreto-legge n. 26 del 2020, recante “*Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020*”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 2020.

Nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle norme di carattere eccezionale introdotte dal legislatore nel bilanciamento tra i diversi diritti costituzionali e quello della

tutela della salute in presenza dell'emergenza sanitaria, il *referendum* costituzionale, inizialmente indetto per il 29 marzo 2020 con il d.P.R. 28 gennaio 2020, poi revocato dal d.P.R. 5 marzo 2020, è stato nuovamente indetto per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 con il d.P.R. 17 luglio 2020.

Alla luce della normativa vigente, la consultazione referendaria avrà luogo contestualmente alle elezioni suppletive delle Camere, alle elezioni amministrative e regionali per l'anno 2020, in attuazione del principio di concentrazione delle scadenze elettorali (cd. Election day).

## PARTE PRIMA

### LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI

---

#### 1. Cenni sull'origine del dibattito sul numero dei parlamentari

La questione di un numero più basso di parlamentari viene posta per la prima volta il [4 settembre 1946](#) già in sede di Assemblea Costituente dal relatore Giovanni Conti, secondo il quale *«Lo Stato accentrato comporta un Parlamento che si occupa dei minimi particolari della vita nazionale, mentre lo Stato autonomista distribuisce alle regioni gran parte del lavoro legislativo con la conseguenza di un sicuro, generalmente neppure intravisto, mutamento di costumi parlamentari. [...] Il Parlamento, quando sarà sgravato da tante competenze, diventerà finalmente quell'alto consesso legislativo al quale accederanno i migliori del paese, e quindi si eleverà di tono»*. In tale sede, sulla base di queste considerazioni, l'on. Conti accennò *«alla necessità di ridurre al massimo il numero dei membri della prima e della seconda Camera»*, sostenendo che *«Fra tutte e due le Camere si dovrebbe arrivare ad una cifra che equivalga a quella della Camera attuale; cinque o seicento deputati e senatori in tutto»*.

Tra le posizioni a favore di un numero più basso di parlamentari si ricorda quella di Luigi Einaudi, futuro Presidente della Repubblica, il quale concordava con l'on. Conti sulla opportunità di ridurre il numero dei membri, sia della prima Camera che della seconda, anche per ragioni, ritenute evidenti, di tecnica legislativa. Egli riteneva, infatti, che *«quanto più è grande il numero dei componenti un'Assemblea, tanto più essa diventa incapace ad attendere all'opera legislativa che le è demandata»*. A proposito poi del necessario rapporto fra il numero dei componenti le due Camere, l'on. Einaudi osservò che *«non dipende dal maggior numero dei membri la maggiore autorità di un consesso rispetto all'altro. Se si volesse conferire uguali poteri alla Camera e al Senato, si potrebbe farlo anche con un numero di componenti diverso»*. Al riguardo ricordò l'esempio del Senato francese in cui il numero dei membri era inferiore a quello della Camera, pur avendo i due organi eguale potestà legislativa, e quello del Senato americano composto di solo 96 persone contro le 400 circa della Camera dei rappresentanti. Evidenziò come, nonostante ciò, il Senato americano avesse poteri legislativi e politici di gran lunga superiori a quelli della Camera ([18 settembre 1946](#)).

Anche Gaspare Ambrosini, futuro Presidente della Corte Costituzionale, si era espresso a favore di un numero più basso di parlamentari, concordando con l'on. Einaudi sul fatto che *«il numero dei componenti di un'Assemblea non abbia alcuna influenza sulle sue funzioni»*. Riteneva, inoltre, che *«l'influenza della seconda Camera sulla vita politica del Paese potrà dipendere non solo dal modo con cui essa sarà costituita nella nuova carta statutaria, ma anche dallo svolgimento naturale delle cose, dal prestigio che una tale Assemblea potrà acquistare, da un insieme di fattori, quindi, che difficilmente può essere previsto nelle sue particolarità»*. L'on. Ambrosini affermò, infine, di *«condividere le osservazioni dell'onorevole Conti circa l'opportunità di ridurre l'attuale numero dei deputati, soprattutto in quanto è d'augurarsi che l'Ente Regione possa assorbire molti dei compiti fino ad ora demandati al Parlamento»*. Sottolineò, tuttavia, la necessità di non addivenire ad una riduzione eccessiva, ritenendo *«[...] preferibile, quindi, una soluzione intermedia, come quella consigliata dall'onorevole Cappi: stabilire, cioè, la proporzione di un deputato per ogni centomila abitanti»* ([18 settembre 1946](#)).

## 2. La scelta dell'Assemblea Costituente

Nella formulazione approvata dall'Assemblea Costituente il numero dei parlamentari era variabile, restando fisso il loro rapporto con la popolazione.

Il testo originario della Costituzione prevedeva:

- per la Camera: un deputato ogni 80.000 abitanti (o frazioni superiori a 40.000);
- per il Senato: un senatore ogni 200.000 abitanti (o frazioni superiori a 100.000).

Con legge costituzionale n. 2 del 1963 si è adottato un nuovo testo degli articoli 56 e 57 della Costituzione che, entrambi al secondo comma, prevedono attualmente un numero fisso di parlamentari, rispettivamente, pari a 630 deputati e 315 senatori (a quali vanno aggiunti i senatori a vita di nomina presidenziale nonché i senatori di diritto ed a vita di cui all'art. 59 Cost.).

La riforma oggetto della presente scheda non modifica, quindi, il testo costituzionale del 1948 ma quello risultante dalle modifiche apportate nel 1963.

## 3. I precedenti tentativi di riforma

Il tema della riduzione del numero dei parlamentari è assai ricorrente nella storia politico-istituzionale repubblicana ed è stato sempre presente nel dibattito pubblico. La riforma in esame non rappresenta, quindi, il primo tentativo teso a razionalizzare il numero dei componenti delle Camere ma si inserisce nell'ambito dei diversi tentativi di riforme costituzionali che si sono succeduti nelle precedenti legislature.

A partire dagli anni '80, infatti, ha avuto inizio una stagione segnata dal dibattito sulle riforme istituzionali e tutte le proposte formulate, che si riportano di seguito in estrema sintesi, contemplavano la riduzione del numero dei parlamentari.

**Commissione Bozzi** (IX legislatura). La Commissione parlamentare bicamerale non formalizzò una proposta di revisione costituzionale ma elaborò alcune ipotesi alternative di intervento. Tra queste, vi era quella della previsione di un deputato ogni 110.000 abitanti e di un senatore ogni 200.000 in modo da avere Camera e Senato composti, rispettivamente, da 514 deputati e 282 senatori. Un'altra ipotesi prevedeva una determinazione numerica pari, almeno per la Camera dei deputati, alla media della composizione delle "Camere basse" di Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania. Un'altra ipotesi ancora prevedeva 480-500 membri per la Camera e 240-250 per il Senato.

**Commissione D'Alema** (XIII legislatura). La Commissione bicamerale per le riforme istituzionali esaminò un progetto che prevedeva una riduzione dei parlamentari, rinviando alla legge ordinaria la determinazione del numero dei deputati, compreso tra un minimo e un massimo fissati in Costituzione (tra 400 e 500 deputati) e fissando in 200 il numero dei senatori elettivi.

**Disegno di legge costituzionale A.S. n. 2544-D c.d. Calderoli** (XIV legislatura). Le Camere approvarono, in due successive deliberazioni, il disegno di legge costituzionale che prevedeva, tra l'altro, nell'ambito di una più ampia riforma della Parte II della Costituzione, una Camera composta da 518 deputati (elettivi) e un Senato composto da 252 senatori. Il testo di legge di revisione costituzionale fu sottoposto a *referendum* popolare ai sensi dell'art.

138, secondo comma, Cost., che si svolse il 25-26 giugno 2006 con esito negativo. Pertanto la revisione costituzionale non giunse a compimento.

**Bozza Violante A.C. n. 553 e abbinati-A** (XV legislatura). La Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati approvò un testo unificato che prevedeva un numero di deputati pari a 512. Per il Senato era prevista un'elezione di secondo grado (salvo 6 senatori eletti nella circoscrizione Estero), secondo cui i Consigli regionali (con voto limitato al loro interno) ed i Consigli delle autonomie locali (tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città autonome) avrebbero eletto ciascuno un numero di senatori predeterminato sulla base della consistenza demografica della Regione. Ne sarebbe conseguito un Senato di 186 componenti. Il progetto non fu approvato, anche in considerazione della fine anticipata della legislatura.

**Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali** (XVII legislatura). Il 30 marzo 2013 il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, istituì un Gruppo di lavoro, composto dal Senatore Mario Mauro, dal Professor Valerio Onida, dal Senatore Gaetano Quagliariello, dall'On. Luciano Violante, con il compito di formulare proposte di riforma. Nella Relazione finale, in particolare, il Gruppo suggeriva di calcolare il numero dei parlamentari con modalità diverse tra Camera e Senato. Il criterio proposto prevedeva: una Camera composta da un deputato ogni 125.000 abitanti, per un numero complessivo di 480 deputati; un Senato composto da un numero complessivo di 120 senatori, ripartiti in proporzione al numero di abitanti di ciascuna Regione.

**Commissione per le riforme costituzionali** (XVII legislatura). L'11 giugno 2013 il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, istituì una Commissione di esperti con il compito di formulare ipotesi di revisione della Parte II della Costituzione nonché proposte di riforma della legislazione ordinaria conseguente, con particolare riferimento alla normativa elettorale. La premessa della Relazione finale indica i punti principali degli interventi ritenuti necessari dalla Commissione per il superamento della crisi politica, economica e sociale: il primo punto attiene al rafforzamento del Parlamento da perseguire, tra l'altro, anche attraverso la riduzione del numero dei parlamentari. In particolare, con riguardo alla Camera, si fa riferimento alle proposte contenute nel Rapporto redatto dal Gruppo di lavoro sui temi istituzionali istituito dal Presidente della Repubblica, nella parte in cui proponeva di passare da un deputato ogni 95.000 abitanti ad un parametro più in linea con gli standard europei di un deputato ogni 125.000 abitanti, per un numero complessivo di 480 deputati. Inoltre la Relazione evidenzia che «se si intendesse comunque seguire il criterio più restrittivo, si potrebbe usare il parametro spagnolo e quindi proporre una Camera di 450 deputati». Con riferimento al Senato, nella Relazione si osserva che il numero complessivo dei Senatori «non dovrebbe essere inferiore a 150 né superiore ai 200».

**Il disegno di legge costituzionale A.C. 2613-D cd. riforma Renzi-Boschi** (XVII legislatura). Il testo della legge costituzionale, approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2016, manteneva stabile il numero dei deputati mentre riduceva a 95 il numero dei senatori elettivi nell'ambito di una più estesa riforma della Camera alta. La riforma costituzionale, approvata, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, e pubblicata nella Gazzetta ufficiale

n. 88 del 15 aprile 2016, è stata sottoposta a *referendum* popolare in data 4 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 138, secondo comma, della Costituzione, con esito negativo.

**Tabella 1 – Consistenza numerica dei parlamentari nei precedenti tentativi di riforma**

Legislatura	Principali tentativi di riforma	Ipotesi di consistenza numerica	
		Camera	Senato
<b>IX Legislatura</b>	Commissione Bozzi (1985)	Ipotesi a): 514 Ipotesi b): 480-500	Ipotesi a): 282 Ipotesi b): 240-250
<b>XIII Legislatura</b>	Commissione D'Alema (1997)	400-500	200
<b>XIV Legislatura</b>	«Riforma Berlusconi» (2006)	518	252
<b>XV Legislatura</b>	«Bozza Violante» (2007)	512	186
<b>XVII Legislatura</b>	Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali istituito dal Presidente della Repubblica (2013)	480	120
<b>XVII Legislatura</b>	Commissione per le riforme costituzionali istituita dal Presidente del Consiglio (2013)	450/480	150-200
<b>XVII Legislatura</b>	«Riforma Renzi-Boschi» (2016)	630	100

#### **4. La riforma in corso di approvazione e il nuovo metodo**

L'attuale riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari si differenzia dalle precedenti principalmente per il metodo utilizzato: l'intervento, infatti, reca una modifica di carattere puntuale ed omogeneo, abbandonando le velleità di grandi riforme complessive che hanno caratterizzato le legislature precedenti e hanno avuto esito negativo.

Le precedenti proposte di riduzione del numero dei componenti di ciascuna Camera si inserivano nell'ambito di revisioni costituzionali che intervenivano, in maniera più o meno incisiva, sulla forma di Governo, sulle dinamiche tra Stato e regioni e sui rapporti tra i poteri dello Stato.

Il nuovo metodo, invece, è volto a garantire che le riforme costituzionali siano proposte in una forma che consenta ai cittadini un'effettiva e più consapevole decisione, nell'eventualità che venga presentata richiesta di *referendum* popolare ai sensi dell'art. 138, secondo comma, della Costituzione. Il contenuto puntuale, unitario ed omogeneo permette al cittadino di pronunciarsi univocamente con un sì o con un no su una questione specifica (la riduzione del numero dei parlamentari applicabile dalla prossima legislatura), nel rispetto della struttura binaria di voto propria del *referendum*.

## 5. Obiettivi e contenuto della riforma costituzionale

Come già evidenziato nel dibattito in merito alla riforma in esame, in via preliminare appare opportuno riflettere su come oggi sia profondamente mutato il contesto socio-culturale rispetto a quello esistente al momento della determinazione del numero dei parlamentari sia dalla Costituzione del 1948 sia a seguito della revisione costituzionale del 1963 in ragione:

- Dello sviluppo delle telecomunicazioni e dell'avvento del digitale, che permettono la diffusione delle informazioni;
- dell'evoluzione del sistema dei trasporti, che rende più agevoli gli spostamenti e dunque i rapporti tra parlamentari ed elettori;
- della moltiplicazione della rappresentanza in una pluralità di livelli istituzionali, in particolare regionali ed europei.

Queste evoluzioni hanno in qualche misura inciso sul rapporto tra rappresentati e rappresentanti anche riducendo l'esigenza di avere un numero elevato di parlamentari. Sulla base di queste considerazioni, la riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari ha come obiettivi principali quelli di favorire un miglioramento del processo decisionale delle Camere nonché di consentire all'Italia di allinearsi al resto d'Europa quanto al numero di parlamentari eletti a livello nazionale.

La Costituzione italiana prevede un totale di 945 parlamentari (630 deputati e 315 senatori), a cui vanno aggiunti i senatori a vita e i senatori di diritto a vita (cioè i Presidenti emeriti della Repubblica).

In particolare, la [riforma costituzionale](#) in esame prevede la riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e dei senatori eletti da 315 a 200 e fissa in 5 il numero massimo dei senatori a vita. Complessivamente il numero dei parlamentari è ridotto da 945 a 600, compresi gli eletti nella circoscrizione Estero. Il provvedimento opera, quindi, una riduzione del 36,5% dei parlamentari. Tale riduzione percentuale è applicata per ogni riferimento rilevante relativo al numero dei parlamentari presente in Costituzione: è ridotto, infatti, della stessa percentuale anche il numero dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, che passano alla Camera da 12 a 8 deputati e al Senato da 6 a 4 senatori (cfr. *infra* Tabella 2). La riduzione numerica complessiva comporta la riduzione del numero minimo di senatori eletti per regione che, nel corso dell'*iter* parlamentare, è stato individuato in 3 senatori per regione o provincia autonoma (in luogo degli attuali 7). La riforma lascia, invece, immutata la previsione di cui al terzo comma dell'art. 57 Cost. che assegna alla Valle d'Aosta 1 senatore ed al Molise 2.

In rapporto alla popolazione, in base alla legislazione vigente vi è un deputato ogni 96.006 abitanti circa; un senatore elettivo ogni 192.013 abitanti circa (non considerando i senatori a vita di nomina presidenziale nonché i senatori di diritto ed a vita).

A seguito dell'entrata in vigore della riforma costituzionale muterebbe, quindi, il numero medio di abitanti per ciascun parlamentare eletto. Per la Camera dei deputati tale rapporto aumenterebbe, con le modifiche approvate dal Senato nel corso dell'*iter* parlamentare, da 96.006 a 151.210 abitanti per ciascun deputato. A sua volta, per il Senato tale rapporto

crescerebbe da 188.424 a 302.420 abitanti per ciascun senatore, assumendo il dato della popolazione quale reso da Eurostat (cfr. *infra* Tabella 3).

**Tabella 2 – Numero dei parlamentari prima e dopo la riforma**

	Prima della riforma (n. parlamentari)	Riduzione applicata (%)	Dopo la riforma (n. parlamentari)	Riduzione ottenuta (%)
<b>Camera</b>	630	36,5%	400	-36,5%
<b>di cui Circ. Estero</b>	12	36,5%	8	-33,3%
<b>Senato</b>	315	36,5%	200	-36,5%
<b>di cui Circ. Estero</b>	6	36,5%	4	-33,3%

**Tabella 3 – Numero medio di abitanti per ciascun parlamentare eletto**

	Rapporto dopo la riforma	Rapporto prima della riforma	Variazione (%)
<b>Senato</b>	302.420	188.424	-37,7%
<b>di cui Circ. Estero</b>	1.322.070	871.380	-34,1%
<b>Camera</b>	151.210	96.006	-36,5%
<b>di cui Circ. Estero</b>	661.035	440.690	-33,3%

Il testo di legge costituzionale in esame, inoltre, fissa in 5 il numero massimo dei senatori a vita in carica, sciogliendo il nodo interpretativo sul vigente articolo 59, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del quale il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario (cfr. *infra* Tabella 4).

Si stabilisce, infatti, che il numero di cinque senatori di nomina presidenziale costituisce un “numero chiuso”, escludendo la possibilità di un’interpretazione di segno opposto, pur seguita in un passato non recente, secondo cui ciascun Presidente della Repubblica può nominare 5 senatori a vita.

Sciolta la questione interpretativa sopra citata, resta invariato il numero di cinque senatori di nomina presidenziale, poiché tale numero è indipendente dal numero complessivo dei parlamentari. Lo conferma il fatto che nella formulazione originaria, approvata dall’Assemblea Costituente, in cui il numero dei parlamentari era variabile in base alla popolazione, il numero dei senatori a vita era fisso. Inoltre, la riduzione del numero dei parlamentari non ha inciso sul numero dei senatori di diritto e a vita perché l’approccio seguito è quello di procedere a riforme costituzionali puntuali ed omogenee. Spetterà al Parlamento, qualora lo ritenga, approvare una riforma *ad hoc* per intervenire in questa materia.

Permane immutata, invece, la previsione di cui al primo comma dell'articolo 59 della Costituzione, ai sensi della quale «è senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica» (cfr. *infra* Tabella 5).

**Tabella 4 - Senatori a vita XVIII Legislatura (dal 23 marzo 2018)**

<b>Senatori a vita di nomina presidenziale</b> <b>Art. 59, secondo comma, Cost.</b>	
<b>MONTI Mario</b>	Nomina in data 9 novembre 2011 Comunicazione effettuata in data 9 novembre 2011 Convalida in data 18 gennaio 2012
<b>CATTANEO Elena</b>	Nomina in data 30 agosto 2013 Comunicazione effettuata in data 4 settembre 2013 Convalida in data 11 dicembre 2013
<b>PIANO Renzo</b>	Nomina in data 30 agosto 2013 Comunicazione effettuata in data 4 settembre 2013 Convalida in data 11 dicembre 2013
<b>RUBBIA Carlo</b>	Nomina in data 30 agosto 2013 Comunicazione effettuata in data 4 settembre 2013 Convalida in data 11 dicembre 2013
<b>SEGRE Liliana</b>	Nomina in data 19 gennaio 2018 Comunicazione effettuata in data 23 marzo 2018 Convalida in data 26 settembre 2018

**Tabella 5 – Senatori di diritto e a vita XVIII Legislatura (dal 23 marzo 2018)**

<b>Senatori di diritto e a vita (ex Presidenti della Repubblica)</b> <b>Art. 59, primo comma, Cost.</b>	
<b>NAPOLITANO Giorgio</b>	Entra a far parte del Senato in data 14 gennaio 2015 Comunicazione effettuata in data 14 gennaio 2015

## 6. L'applicazione della riforma costituzionale

Il testo di legge costituzionale, recante “*Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, è attualmente in attesa di essere sottoposto al *referendum* popolare che si terrà domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 (sul punto, si rinvia *infra* alla Parte Seconda della presente Scheda).

Ai sensi dell'art. 138, secondo comma, Cost., all'esito della consultazione referendaria, la legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari sarà promulgata soltanto se sarà approvata dalla maggioranza dei voti validi. In tal caso entrerà in vigore trascorso il periodo di *vacatio legis* di 15 giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le regole ordinarie. Il testo di legge costituzionale reca, tuttavia, disposizioni specifiche in ordine all'applicazione della riforma.

In particolare, esso dispone che la riforma si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla

predetta data di entrata in vigore. La riduzione del numero dei parlamentari si applicherà, quindi, dalla prossima Legislatura e comunque non prima che sia trascorso il suddetto termine minimo di sessanta giorni, volto a consentire la determinazione dei collegi elettorali in considerazione della nuova composizione delle Camere.

In proposito, si ricorda, infatti, che parallelamente al testo di legge costituzionale in esame il Parlamento ha approvato la [legge 27 maggio 2019, n. 51](#), recante disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari (per l'illustrazione della quale si rinvia *infra* al paragrafo 5 della Parte Seconda della presente Scheda, nonché, per ulteriori approfondimenti, al [Dossier "Legge 27 maggio 2019, n. 51 Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero di parlamentari](#), a cura del Dipartimento per le riforme istituzionali).

Tale legge conferisce al Governo la delega ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, qualora entro ventiquattro mesi dalla sua data di entrata in vigore sia promulgata la legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari. Al verificarsi di tale condizione, il decreto legislativo di rideterminazione dei collegi dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della citata legge costituzionale.

In sostanza, il differimento di 60 giorni della data di decorrenza della riduzione del numero dei parlamentari previsto dal testo di legge costituzionale e il termine di 60 giorni per l'adozione del decreto legislativo di rideterminazione dei collegi previsto dalla legge n. 51 del 2019, sopra richiamati, sono volti ad assicurare che le Camere siano sempre rinnovabili.

## **7. Il numero dei parlamentari e l'efficienza del Parlamento**

Tra le questioni emerse nel corso del dibattito sulla riforma oggetto della presente scheda, vi è quella relativa all'eventuale incidenza negativa della riduzione del numero dei parlamentari sulla funzionalità delle Commissioni parlamentari, la cui piena operatività costituisce condizione necessaria per un Parlamento produttivo.

Al riguardo è stato osservato che occorre considerare l'efficienza non tanto sotto il profilo quantitativo quanto, piuttosto, sotto quello qualitativo. In particolare, la valutazione deve avere ad oggetto l'attività dei parlamentari intesa come capacità di ciascuno di incidere sul processo decisionale. Di per sé stessa, quindi, la riduzione dei parlamentari, purché ragionevole in rapporto alle altre esperienze di democrazie classiche, non è destinata a produrre effetti negativi sull'efficienza delle Camere e, al contrario, potrebbe consentire al singolo parlamentare di accrescere il proprio ruolo e la propria capacità di rappresentare gli elettori nonché al Parlamento nel suo complesso di accrescere la propria funzionalità, efficienza e capacità decisionale.

In tale prospettiva, la riduzione del numero degli eletti dunque può costituire lo strumento per rendere più trasparenti e maggiormente comprensibili i lavori parlamentari (quali, ad esempio, dibattiti, votazioni, decisioni), senza sminuirne la qualità. Sotto quest'ultimo profilo, la riforma in esame è volta a rendere più agevole il momento del giudizio


dei cittadini sull'operato degli eletti e sulle decisioni del Parlamento; momento che costituisce una fase decisiva del processo democratico.

Del resto, anche oggi il Parlamento presenta alcuni problemi di funzionamento a dimostrazione del fatto che il numero elevato di parlamentari non garantisce di per se stesso né l'efficienza né l'efficacia della funzione rappresentativa e legislativa. I dati numerici, inoltre, evidenziano che le Commissioni parlamentari della Camera dei deputati hanno in media 45 componenti (poco meno dell'intera Camera bassa di Cipro) mentre quelle del Senato della Repubblica ne hanno in media 23. A seguito della riduzione del numero dei parlamentari, le Commissioni della Camera conteranno in media 30 componenti ossia un numero comunque superiore a quello degli attuali componenti delle Commissioni del Senato. Con riferimento al Senato, spetterà a tale Camera valutare l'opportunità di un accorpamento di alcune Commissioni attraverso un adeguamento dei regolamenti parlamentari.

## 8. Il numero dei parlamentari e la rappresentatività delle Camere

Un'altra questione emersa nel corso dei lavori parlamentari nonché oggetto di dibattito pubblico è quella relativa all'impatto della riduzione del numero dei parlamentari sulla rappresentatività del Parlamento. Al riguardo i sostenitori della riforma hanno evidenziato che tale critica sconta in realtà una visione quantitativa della rappresentanza, sottendendo l'equazione: più parlamentari, più democrazia. In particolare, hanno precisato che la rappresentanza costituisce lo strumento che assicura che le decisioni pubbliche corrispondano alla volontà dei cittadini: nell'ambito di tale strumento i parlamentari costituiscono il collegamento tra cittadini e Istituzioni in un processo deliberativo complesso, che culmina nell'approvazione delle leggi. In quest'ottica, in estrema sintesi, il complesso meccanismo della rappresentanza si potrebbe esemplificare come indicato nella Tabella 6.

Tabella 6 – Rappresentanza e processo deliberativo



Il numero dei parlamentari appare solo uno degli elementi di questo complesso meccanismo, nel quale concorrono ulteriori condizioni affinché la rappresentanza funzioni e produca decisioni pubbliche sorrette dal consenso. È necessario, infatti, che:

- i partiti e i movimenti funzionino bene;
- l'informazione sia pluralista e indipendente;
- la società civile sia articolata e forte;
- le istituzioni locali siano veicoli di partecipazione popolare;
- le autonomie funzionali siano indipendenti e forti;
- esistano efficaci strumenti di democrazia diretta.

All'interno del dibattito sul rapporto tra numero dei parlamentari e rappresentatività sono stati formulati rilievi su alcuni profili specifici, che si illustrano sinteticamente di seguito.

### **8.1. I delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica**

Un tema specifico riguarda il rapporto tra la riduzione del numero dei parlamentari e il numero dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri (945 parlamentari elettivi più i senatori a vita), integrato da tre delegati per ogni Regione (eccetto la Valle d'Aosta che ne ha 1) per un totale di 58 delegati.

La riduzione del numero dei parlamentari comporta una variazione nella composizione dell'Assemblea degli elettori: 600 parlamentari ai quali si devono aggiungere i 58 rappresentanti delle Regioni (tre delegati per ciascuna Regione; un solo delegato per la Valle d'Aosta), per un numero totale di elettori pari a 658 (400+200+58). Di conseguenza, non considerando i senatori a vita, le maggioranze richieste dall'art. 83 Cost. sarebbero così rideterminate: 439 voti necessari ai primi tre scrutini (due terzi dell'Assemblea); 330 voti dal quarto scrutinio (maggioranza assoluta). Resta invece immutato quanto previsto con riferimento ai 58 delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, che verrebbero quindi ad avere un peso percentuale lievemente superiore sul totale degli aventi diritto al voto.

La riduzione del numero dei Parlamentari determina, quindi, un lieve incremento percentuale del peso dei delegati regionali del collegio che elegge il Presidente della Repubblica, che passa dal 5,8% all'8,8%. Al riguardo, i sostenitori della riforma evidenziano come questo modesto incremento sembra porsi in linea con l'evoluzione del ruolo costituzionale delle Regioni, valorizzate dalla riforma del 2001, e ricordano che il numero dei delegati regionali non è mai stato posto, in sede Costituente, in relazione alla consistenza numerica delle Camere. Il numero fisso di delegati regionali, infatti, era stabilito dal testo costituzionale del 1948, quando il numero dei parlamentari (prima della riforma del 1963) era variabile in quanto determinato in relazione alla popolazione.

In ogni caso, il numero dei delegati regionali non è stabilito dalla Costituzione in rapporto alla numerosità del Senato. Lo dimostra il fatto che il Senato del 1948 aveva 237 membri elettivi (1 per ogni 200.000 abitanti) ed il numero dei delegati regionali era fisso (ancorché nelle prime elezioni i delegati regionali non poterono parteciparvi in quanto le Regioni non furono istituite per lungo tempo).

Il numero dei tre delegati regionali, inoltre, parrebbe evitare uno “schiacciamento di minoranza e maggioranza” nella delegazione di ciascun consiglio regionale. Tale numero, scelto dai Costituenti indipendentemente dal numero dei parlamentari, sembrerebbe consentire di rappresentare le forze politiche regionali di maggioranza con due delegati e quelle di minoranza con uno. D’altro canto, nel dibattito in Costituente il numero dei delegati, inizialmente stabilito in due, è stato successivamente definito in tre al fine di garantire la componente delle minoranze in seno ai consigli regionali.

Con riferimento alla tematica in questione, si ricorda che è all’esame del Parlamento una proposta di riforma che riduce da tre a due il numero dei delegati regionali che integrano il Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica (PdI recante “*Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l’elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica*” [A.C. 2238](#)), avviata nell’ambito delle proposte di riforme condivise dalla maggioranza, volta a riequilibrare il peso dei delegati regionali, in modo che sia assicurata una pari rappresentanza tra maggioranza e minoranze.

## 8.2. Il numero dei collegi elettorali

Altra questione sollevata con riferimento alla riforma in esame concerne il numero dei collegi elettorali. In particolare, il rilievo più volte espresso nel corso dell’*iter* parlamentare riguarda i possibili effetti distorsivi della rappresentanza politica prodotti dalla riduzione del numero dei parlamentari come conseguenza dell’ampliamento dei collegi.

Di contro, per i sostenitori della riforma l’ampliamento dei collegi uninominali costituisce non una conseguenza diretta della riforma costituzionale bensì il risultato della meccanica attuazione della legislazione elettorale in vigore, come modificata dalla legge n. 51 del 2019, al solo fine di consentirne l’applicazione indipendentemente dal numero dei parlamentari fissato in Costituzione nonché di scongiurare il rischio di paralisi del potere presidenziale di scioglimento delle Camere.

Spetterà al Parlamento, quindi, in sede di una più sostanziale revisione della legge elettorale, scegliere la dimensione dei collegi uninominali, nel caso in cui le Camere intendano mantenerli nel sistema elettorale.

L’ampiezza dei collegi elettorali dipende direttamente dal numero dei parlamentari solo quando il numero dei collegi è pari al numero dei parlamentari. Se il numero di collegi fosse 630, la riduzione del numero dei parlamentari a 400 comporterebbe ovviamente una riduzione dei collegi e quindi un loro ampliamento. Oggi sono previsti 232 collegi uninominali alla Camera. Pertanto, è rimessa alla discrezionalità del legislatore la decisione di mantenere lo stesso numero di collegi anche con 400 deputati oppure persino quasi di raddoppiarne il numero, quasi dimezzandoli dunque di ampiezza.

In proposito, si ricorda che è attualmente in discussione alle Camere una proposta di legge che modifica il sistema elettorale, introducendo un sistema proporzionale che non richiede collegi uninominali ([A.C. 2329](#) “*Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali?*”).

### 8.3. La rappresentanza degli italiani all'estero

Un ulteriore tema di confronto è costituito dal rapporto tra riduzione del numero dei parlamentari e sistema di rappresentanza degli italiani all'estero.

Sul punto la riforma costituzionale si limita a prevedere una riduzione degli eletti nella Circoscrizione Estero (da 12 a 8 per la Camera e da 6 a 4 per il Senato) nella stessa percentuale applicata al numero dei parlamentari eletti in Italia, senza alcuna penalizzazione degli elettori residenti all'estero.

Come già detto, proprio per il suo carattere puntuale, la riforma costituzionale si limita ad applicare una riduzione percentuale del 36,5% ad ogni riferimento al numero dei parlamentari presente in Costituzione (cfr. *supra* Tabella 2 nonché *infra* Tabella 7 e 8).

Si ricorda, infine, che nella formulazione originaria, la Circoscrizione Estero non era prevista in Costituzione. È stata istituita dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 che ha modificato l'art. 48 Cost., al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Successivamente la legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 ha modificato gli articoli 56 e 57 della Costituzione fissando il numero dei deputati e senatori eletti in rappresentanza degli italiani residenti all'estero.

**Tabella 7 – Numero degli eletti nella Circoscrizione Estero prima e dopo la riforma**

	Prima della riforma (n. parlamentari)	Dopo la riforma (n. parlamentari)	Riduzione ottenuta (%)
<b>Senato Circ. Estero</b>	6	4	-33,3%
<b>Camera Circ. Estero</b>	12	8	-33,3%

**Tabella 8 – Rapporto numero medio abitanti/parlamentare eletto nella Circoscrizione Estero**

	Rapporto dopo la riforma	Rapporto prima della riforma	Variazione (%)
<b>Senato Circ. Estero</b>	1.322.070	871.380	-34,1%
<b>Camera Circ. Estero</b>	661.035	440.690	-33,3%

#### 8.4. La rappresentanza delle forze politiche minori e dei territori poco popolosi

Con riguardo al Senato della Repubblica, il sistema elettorale è a base regionale e dunque la riduzione del numero dei seggi, assegnati alle singole Regioni, determina effetti più favorevoli alle forze politiche maggiori e meno favorevoli alle forze politiche minori.

Viceversa, con riferimento alla Camera dei deputati, la riforma non determina alcuna incidenza negativa sulla rappresentanza delle forze minori.

Con la riduzione del numero dei deputati, infatti, le minoranze continueranno – come ora – ad avere accesso alla rappresentanza solo se supereranno la soglia prevista dall'attuale sistema elettorale (pari al 3%) mentre verrà ridotto di circa un terzo il numero dei seggi ad esse spettanti, al pari di tutte le altre forze politiche.

Occorre tener conto che la rappresentanza riguarda gli elettori e non i territori. In effetti ciascun territorio riceve un numero di rappresentanti in proporzione ai suoi residenti. La riduzione del 36,5% riguarda, quindi, allo stesso modo tutti i territori, più o meno popolosi. Nessun territorio, anche poco popoloso, sarà quindi sottorappresentato rispetto agli altri.

### 9. Il Confronto internazionale

Tra i suoi obiettivi la riforma costituzionale in esame ha anche quello di consentire all'Italia di allinearsi al resto d'Europa quanto al numero di parlamentari elettivi a livello nazionale. Per illustrare i dati tratti dal confronto internazionale, sono state predisposte le seguenti Tabelle, che prendono a riferimento criteri e metodi di comparazione differenti, al fine di fornire una panoramica ed un punto di vista il più ampio possibile:

- a) numero di parlamentari nelle Camere direttamente elettive (Tabelle 9 e 10);
- b) numero di parlamentari comprensivo anche delle Camere non elettive (Tabella 11);
- c) numero complessivo di parlamentari per 100.000 abitanti (Tabella 12);
- d) numero di componenti delle sole Camere Basse per 100.000 abitanti (Tabella 13).

Tuttavia, come si illustrerà nel prosieguo, ciascuno dei metodi o criteri utilizzati presenta alcune criticità.

#### 9.1. Il numero di parlamentari elettivi

Per rendere confrontabile il numero dei parlamentari di ciascun Paese, se lo scopo è quello di valutarne l'efficacia nella funzione di rappresentare i cittadini, occorre considerare il numero dei soli parlamentari elettivi. Il Parlamento italiano in questo caso va considerato nella sua interezza, prendendo in esame il numero complessivo di deputati e senatori eletti direttamente dai cittadini (non considerando ovviamente i senatori a vita e diritto).


Da questo confronto emerge che l'Italia è il Paese europeo con il numero più elevato di parlamentari direttamente eletti dal popolo (pari complessivamente a 945). Seguono la Germania con circa 700 parlamentari, la Gran Bretagna con circa 650 e la Francia con poco meno di 600 (cfr. *infra* Tabelle 9 e 10).

Tabella 9 - Numero di parlamentari direttamente eletti

Numero di parlamentari direttamente eletti (Dati aggiornati al 2018)		
1	<b>Italia</b>	<b>945</b>
2	<b>Germania</b>	<b>709</b> Attuali componenti il <i>Bundestag</i> direttamente elettivo
3	<b>Regno Unito</b>	<b>650</b> Deputati direttamente eletti componenti la Camera dei Comuni
4	<b>Italia (proposta)</b>	<b>600</b>
5	<b>Francia</b>	<b>577</b> Deputati direttamente eletti che compongono l'Assemblea Nazionale.
6	<b>Polonia</b>	<b>560</b>
7	<b>Spagna</b>	<b>558</b> Membri direttamente eletti (350 deputati e 208 senatori) Il Senato ha un numero variabile di membri, in parte eletto direttamente e in parte eletto indirettamente dalle assemblee legislative delle singole Comunità autonome
8	<b>Romania</b>	<b>465</b>
9	<b>Svezia</b>	<b>349</b>
10	<b>Grecia</b>	<b>300</b>
11	<b>Repubblica Ceca</b>	<b>281</b>

Fonte: *Confronto internazionale sul numero dei parlamentari. Approfondimento pubblicato sul sito del Dipartimento per le riforme istituzionali* ([www.riformeistituzionali.gov.it](http://www.riformeistituzionali.gov.it))

Tabella 10 – Numero di parlamentari direttamente eletti



## 9.2. Il numero di parlamentari complessivo

La classifica dei Paesi con il maggior numero di parlamentari non cambia di molto neppure se si tiene conto anche delle Camere non elettive. In questo caso il numero dei parlamentari italiani sarebbe comunque ai vertici, secondo soltanto alla Gran Bretagna, che sconta per ragioni storiche peculiari la numerosità della Camera dei Lord (cfr. *infra* Tabella

11). Ogni metodo o criterio di confronto utilizzato, diverso dalla comparazione del numero dei soli parlamentari direttamente eletti, presenta tuttavia evidenti criticità.

Il metodo che mette a confronto, per ciascun Paese, il numero complessivo dei parlamentari di entrambe le Camere in termini assoluti (a prescindere dalla natura elettiva o meno della carica) non considera, infatti, che in alcuni Paesi i parlamentari non sono tutti direttamente eletti. Ad esempio, in Gran Bretagna non è elettiva la Camera dei Lord mentre in Germania il Bundesrat è di composizione indiretta. Al fine di misurare la rappresentatività di una Camera non possono però essere considerati i membri non eletti perché non rappresentativi dei cittadini.

Tabella 11 - Numero di parlamentari - Dati assoluti

Numero di parlamentari - Dati assoluti (Dati aggiornati al 2018)	
Regno Unito	1.430
<b>Italia</b>	<b>951</b>
Francia	925
Germania	778
Spagna	616
<b>Italia proposta</b>	<b>600</b>
Polonia	560
Romania	465
Svezia	349
Grecia	300
Repubblica Ceca	281
Austria	244
Bulgaria	240
Portogallo	230
Olanda	225
Irlanda	218
Belgio	210
Finlandia	200
Ungheria	199
Danimarca	179
Croazia	151
Slovacchia	150
Lituania	141
Slovenia	130
Estonia	101
Lettonia	100
Malta	67
Lussemburgo	60
Cipro	56

Fonte: *Confronto internazionale sul numero dei parlamentari. Approfondimento pubblicato sul sito del Dipartimento per le riforme istituzionali ([www.riformeistituzionali.gov.it](http://www.riformeistituzionali.gov.it))*

### 9.3. Il numero complessivo di parlamentari ogni 100.000 abitanti

Una ulteriore modalità consiste nel mettere a confronto, per ciascun Paese, il numero complessivo dei parlamentari di entrambe le Camere per centomila abitanti (cfr. *infra* Tabella 12). Anche in questo caso non si tiene conto, tuttavia, della peculiarità del nostro sistema bicamerale nel quale entrambe le Camere sono elettive mentre altri sistemi prevedono una sola Camera elettiva. Inoltre, questa modalità è fuorviante perché non tiene in debita considerazione la circostanza che più un Paese è popoloso e più il numero di abitanti per ogni deputato è elevato.

Sulla base della Costituzione attuale, in Italia abbiamo un totale di 945 parlamentari (630 deputati e 315 senatori). A questi vanno aggiunti i senatori a vita ed i senatori di diritto e a vita, cioè i Presidenti emeriti della Repubblica. Ciò significa che nel nostro Paese abbiamo 1,6 membri del Parlamento per 100.000 abitanti.

Tabella 12 - Numero di parlamentari per 100.000 abitanti

Numero di parlamentari per 100.000 abitanti	
Malta	14,5
Lussemburgo	11,2
Estonia	7,6
Cipro	6,5
Slovenia	6,3
Lettonia	4,9
Irlanda	4,5
Lituania	4,7
Finlandia	3,7
Svezia	3,7
Croazia	3,6
Bulgaria	3,3
Danimarca	3,2
Slovacchia	2,8
Repubblica Ceca	2,7
Grecia	2,7
Austria	2,7
Romania	2,3
Regno Unito	2,2
Portogallo	2,2
Ungheria	2,0
Belgio	1,8
<b>Italia</b>	<b>1,6</b>
Polonia	1,5
Francia	1,4
Olanda	1,3
Spagna	1,3
<b>Italia proposta</b>	<b>1,0</b>
Germania	0,9

Fonte: *Confronto internazionale sul numero dei parlamentari. Approfondimento pubblicato sul sito del Dipartimento per le riforme istituzionali* ([www.riformeistituzionali.gov.it](http://www.riformeistituzionali.gov.it))

#### 9.4. Il numero di componenti delle sole Camere Basse ogni 100.000 abitanti

Un'altra possibile modalità consiste nel mettere a confronto il numero dei deputati per centomila abitanti delle sole Camere basse di ciascun Paese (cfr. *infra* Tabella 13).

Anche questa modalità, tuttavia, è fuorviante perché non tiene conto del fatto che il sistema costituzionale italiano è fondato su due Camere, entrambe elettive e rappresentative.

Tabella 13 - Numero deputati Camere Basse per 100.000 abitanti

Stato	Numero di deputati	Popolazione	Numero di abitanti per deputato	Numero di deputati per 100.000 ab.
Malta	68	475.701	6.996	14,3
Lussemburgo	60	602.005	10.033	10,0
Cipro**	80	864.236	10.803	9,3
Estonia	101	1.319.133	13.061	7,7
Cipro*	56	864.236	15.433	6,5
Lettonia	100	1.934.379	19.344	5,2
Lituania	141	2.808.901	19.921	5,0
Slovenia	90	2.066.880	22.965	4,4
Croazia	151	4.105.493	27.189	3,7
Finlandia	200	5.513.130	27.566	3,6
Bulgaria	240	7.050.034	29.375	3,4
Svezia	349	10.120.242	28.998	3,4
Irlanda	158	4.838.259	30.622	3,3
Danimarca	179	5.781.190	32.297	3,1
Grecia	300	10.738.868	35.796	2,8
Slovacchia	150	5.443.120	36.287	2,8
Portogallo	230	10.291.027	44.744	2,2
Austria	183	8.822.267	48.209	2,1
Ungheria	199	9.778.371	49.138	2,0
Repubblica Ceca	200	10.610.055	53.050	1,9
Romania	329	19.523.621	59.342	1,7
Belgio	150	11.413.058	76.087	1,3
Polonia	460	37.976.687	82.558	1,2
<b>Italia</b>	<b>630</b>	<b>60.483.973</b>	<b>96.006</b>	<b>1,0</b>
Regno Unito	650	66.238.007	101.905	1,0
Francia	577	67.221.943	116.503	0,9
Germania	709	82.850.000	116.855	0,9
Paesi Bassi	150	17.118.084	114.121	0,9
Spagna	350	46.659.302	133.312	0,8
<b>Italia Proposta</b>	<b>400</b>	<b>60.483.973</b>	<b>151.210</b>	<b>0,7</b>

Cipro\*: numero di parlamentari effettuale (56);

Cipro\*\*: numero di parlamentari costituzionalmente previsto (80).

Fonte: *Rielaborazione DRI dati Dossier n. 71/6 del 7 ottobre 2019 dei Servizi studi delle Camere "Riduzione del numero dei parlamentari - A.C. 1585-B"*

#### 9.5. Il numero di parlamentari direttamente elettivi ogni 100.000 abitanti

Infine, è possibile considerare il numero di parlamentari elettivi per 100.000 abitanti. In questo modo si vede che, a seguito della riforma, il numero dei parlamentari elettivi per 100.000 abitanti in Italia rientrerebbe esattamente nella media dei grandi Paesi europei (con l'eccezione dei Paesi

Bassi, che, pur avendo una consistenza demografica inferiore, hanno un indice simile a quello dei paesi più popolosi).

Tabella n. 14 Numero di parlamentari direttamente elettivi ogni 100.000 abitanti

Stato	Numero di parlamentari direttamente elettivo	Popolazione	Numero di abitanti per parlamentare direttamente elettivo	Numero di parlamentari direttamente elettivo per 100.000 ab.
Malta	68	475.701	6.996	14,3
Lussemburgo	60	602.005	10.033	10,0
Cipro*	80	864.236	10.803	9,3
Estonia	101	1.319.133	13.061	7,7
Cipro**	56	864.236	15.433	6,5
Lettonia	100	1.934.379	19.344	5,2
Lituania	141	2.808.901	19.921	5,0
Slovenia	90	2.006.880	22.965	4,4
Croazia	151	4.105.493	27.189	3,7
Finlandia	200	5.513.130	27.566	3,6
Bulgaria	240	7.050.034	29.375	3,4
Svezia	349	10.120.242	28.998	3,4
Islanda	158	4.838.259	30.662	3,3
Danimarca	179	5.781.190	32.297	3,1
Grecia	300	10.738.868	35.796	2,8
Slovacchia	150	5.433.120	36.287	2,8
Repubblica Ceca	281	10.610.055	37.758	2,6
Romania	465	19.523.621	41.986	2,4
Portogallo	230	10.291.027	44.744	2,2
Austria	183	8.822.267	48.209	2,1
Ungheria	199	9.778.371	49.138	2,0
<b>Italia</b>	<b>945</b>	<b>60.483.973</b>	<b>64.004</b>	<b>1,6</b>
Polonia	560	37.976.687	67.816	1,5
Belgio	150	11.413.058	76.087	1,3
<b>Italia Proposta</b>	<b>600</b>	<b>60.483.973</b>	<b>100.807</b>	<b>1,0</b>
Regno Unito	650	66.238.007	101.905	1,0
Francia	577	67.221.943	116.503	0,9
Germania	709	82.850.000	116.855	0,9
Paesi Bassi	150	17.118.084	114.121	0,9
Spagna	558	46.659.302	83.619	0,8

Cipro\*: numero di parlamentari direttamente elettivo effettuale (56);

Cipro\*\*: numero di parlamentari direttamente elettivo costituzionalmente previsto (80).